

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-146 del 13/01/2025
Oggetto	Società BIOFE S.R.L. in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, con capacità produttiva pari a 250 Sm ³ /h
Proposta	n. PDET-AMB-2025-160 del 13/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 21504/2024/CP/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **BIOFE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO), Via Nazionale n. 134, CAP 40151. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, con capacità produttiva pari a 250 Sm³/h**, ubicato nel Comune di Ferrara (FE) in località Gaibanella.

Il Dirigente Responsabile del Servizio SAC di Arpae - Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con Prot. n. PG/2024/78511 del 30/04/24, con completamento con Prot. n. PG/2024/93525 del 22/05/24 e Prot. n. PG/2024/96140 del 24/05/24, dalla Società **BIOFE S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO), Via Nazionale n. 134, CAP 40151;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota presentata in data 30/04/24 con Prot. n. PG/2024/78511, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di **impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, con capacità produttiva pari a 250 Sm³/h**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società **BIOFE S.R.L.** per la nuova attività sopra descritta di produzione di biometano, richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e

ss.mm.ii.;

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

VISTE le successive integrazioni documentali/chiarimenti trasmessi dalla Ditta nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 e, in particolare quelli acquisiti da Arpae in data 25/07/24 con Prot. n. PG/2024/136423, in data 23/09/24 con Prot. n. PG/2024/170083, in data 21/10/24 con Prot. n. PG/2024/189628-189631-189634-189639-189641-189646-189701-189702-189703 e in data 12/11/2024 con Prot. PG/2024/203829.

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTI altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Iter autorizzatorio

- In data 29/05/2024 con Prot. n. PG/2024/98573 lo scrivente SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia ha avviato il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica e contestualmente ha indetto la Conferenza dei Servizi nella modalità simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in 1^a seduta il 10/06/2024 nella modalità telematica;

con la suddetta comunicazione è stato trasmesso il link per la consultazione della documentazione di progetto e sono stati specificati i tempi:
 - richiesta delle integrazioni da parte degli Enti della Conferenza entro 15 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento (termine il 13/06/2024),
 - espressione dei pareri/determinazioni/nulla osta da parte degli Enti nel corso della Conferenza in modo da permettere la conclusione del procedimento e entro il termine di 45 giorni dall'avvio del procedimento, ossia entro il 13/07/2024 (fatta salva l'eventuale sospensione del medesimo),
- in data 10/06/2024 ha avuto luogo la 1^a seduta di Conferenza dei Servizi durante la quale sono state anticipate alcune delle richieste di integrazioni, successivamente trasmesse da parte di Arpae alla

Ditta, con nota del 14/06/2024 Prot. n. PG/2024/110330 e nota del 20/06/2024 Prot. n. PG/2024/114115;

- con nota del 16/07/2024 Prot. n. PG/2024/130598 si è accolta la proroga della sospensione di ulteriori 15 gg, così come richiesto dalla Società proponente (nota acquisita da Arpae al prot n. 127869 del 11/07/24), con nuovo termine previsto per il giorno 29/07/2024;
- in data 25/07/24 (entro il termine previsto) la Società interessata ha trasmesso la documentazione integrativa acquisita con Prot. n. PG/2024/136423 di pari data;
- questo Servizio di Arpae ha provveduto in data 07/08/2024 con Prot. n. PG/2024/0145051 a trasmettere agli Enti componenti della Conferenza di servizi la documentazione integrativa acquisita in data 25/07/2024, comunicando contestualmente il riavvio del procedimento e la convocazione della 2^a seduta di CdS per il 10/09/2024;
- in data 10/09/2024 ha avuto luogo la 2^a seduta di Conferenza dei Servizi durante la quale sono state anticipate alcune delle richieste di chiarimenti e in particolare relativi alla gestione delle acque meteoriche e reflue, alle opere di connessione, alla dimostrazione della disponibilità delle aree su cui si intende realizzare l'impianto; alla validazione delle opere di connessione da parte del gestore della rete (Snam Rete Gas); alla necessità da parte della Società proponente di raggiungere gli accordi bonari con Snam Rete Gas e alle richiesta del Comune in merito alla documentazione relativa al PRA;
- con comunicazione del 20/09/2024 Prot. n. PG/2024/169849, Arpae ha inviato a tutti gli enti interessati e alla Società proponente il verbale della 2^a seduta di CdS della Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara e della documentazione ricevuta dalla Società BioFe S.r.l., in particolare relativa alle opere di connessione;

- la Società proponente ha provveduto a trasmettere i chiarimenti richiesti, acquisiti da questa Agenzia con Prot. n. PG/2024/170083 del 23/09/24 (opere di connessione) e con Prot. n. PG/2024/189628-189631-189634-189639-189641-189646-189701-189702-189703 del 21/10/2024 (gestione degli scarichi);
- questa Agenzia, unitamente alle osservazioni pervenute da soggetti terzi entro i termini del periodo di 60 giorni di ripubblicazione del progetto nel BURERT (28/08/24 – 27/10/24), ha provveduto in data 22/10/2024 con Prot. n. PG/2024/190970 a trasmettere i chiarimenti pervenuti dalla Società proponente agli Enti componenti della Conferenza comunicando contestualmente la convocazione della 3^a seduta di CdS per il 12/11/2024 e chiedendo alla Società proponente di controdedurre alle osservazioni pervenute;
- in sede di 3^a seduta di Conferenza dei Servizi del 12/11/2024 è emersa, in particolare, la necessità di ulteriori chiarimenti con richiesta di una proposta da parte della Società proponente di piani di monitoraggio per le matrici odore e rumore, di correzione delle tavole inerenti la matrice scarichi e di definizione delle misure di compensazione;
- la Società proponente ha provveduto a trasmettere i chiarimenti richiesti, acquisiti da Arpae con Prot. n. PG/2024/205618 del 14/11/2024 e PG/2024/206594 del 15/11/2024, e le controdeduzioni alle osservazioni acquisite da Arpae con Prot. n. PG/2024/203829 del 12/11/2024;
- questa Agenzia ha provveduto in data 18/11/2024 con Prot. n. PG/2024/208574 a trasmettere agli Enti componenti della Conferenza il verbale della 3^a seduta di CdS, i chiarimenti pervenuti in data 14 e 15/11/2024 e le controdeduzioni acquisite il 12/11/2024, comunicando contestualmente la convocazione della 4^a seduta di CdS per il 05/12/2024;
- in sede di 4^a seduta di Conferenza dei Servizi del 05/12/2024 è emersa la necessità di ottenere, entro il più breve tempo possibile, il parere conclusivo negativo del Comune di Ferrara, comprensivo

delle motivazioni espresse dal Consiglio Comunale nella Delibera n. 121 del 02/12/2024, oltre alla necessità di avere dalla Società proponente l'aggiornamento degli accordi bonari raggiunti con Snam Rete Gas in funzione del frazionamento avvenuto recentemente, così come comunicato dalla Società Biofe Srl con nota acquisita da Arpae con Prot. n. PG/2024/217831 del giorno 02/12/24;

- lo Scrivente Servizio di Arpae ha provveduto a trasmettere al proponente ai componenti della Cds, in data 10/12/2024 con Prot. n. PG/2024/0223835, il verbale della 4^a seduta di CdS tenutasi il giorno 05/12/2024;
- la scrivente Agenzia in data 11/12/2024 con Prot. n. PG/2024/0224638 ha convocato una 5^a seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 17/12/2024, al fine di acquisire il parere conclusivo del Comune di Ferrara;
- in sede di 5^a seduta di Conferenza dei Servizi, Arpae, considerate le motivazioni illustrate ed espresse nel parere del Comune di Ferrara, acquisito agli atti con Prot. n. PG/2024/228087 del 17/12/2024 e che riportano come allegato il verbale della Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 02/12/2024 con le motivazioni che hanno portato alla non approvazione della deroga alle norme del RUE, conclude la seduta proponendo agli Enti della CDS presenti di considerare il parere univoco del Rappresentante Unico del Comune di Ferrara come parere prevalente, rispetto ai pareri emessi in sede di Conferenza dei Servizi e, pertanto, di ritenere lo stesso non superabile;
- viste le conclusioni della 5^a seduta di CdS, Arpae ha proceduto alla comunicazione alla Società proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis della L. 241/1990) in data 02/01/2025 con Prot. n. PG/2025/205, allegando anche il verbale della 5^a seduta di CdS del 17/12/2024;
- a seguito della comunicazione del preavviso di diniego, la Società proponente ha presentato osservazioni acquisite agli atti di Arpae in data 03/01/2025 con Prot. n. PG/2025/907;

- conseguentemente, Arpae ha concluso il procedimento ritenendo di accogliere le osservazioni della Società proponente e di approvare il progetto presentato, così come modificato nel corso dell'iter istruttorio con le prescrizioni e condizioni riportate nei pareri trasmessi dagli Enti.

Istruttoria SAC - Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali

Vista l'anteprima della Comunicazione Iniziale n. 36762, di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento/digestato presente sul Portale Regionale ai fini della autorizzazione alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara, Prot. n. PG/2024/156172 del 29/08/2024 nella quale, in particolare, ha espresso le seguenti valutazioni:

Relativamente alle emissioni in atmosfera:

“La Ditta dichiara la presenza sia di emissioni convogliate che diffuse, oltre a sfiati di emergenza dalle valvole di sovra-sotto pressione e di sicurezza dell'impianto.

Come indicato in premessa, il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di circa 250 Sm³/h di biometano da fonti rinnovabili. Pertanto, tenuto conto della documentazione e delle integrazioni trasmesse dalla Ditta:

- *per l'Emissione **E1** (Cogeneratore con potenza termica di 0,748 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo)– parte III– allegato I– parte V– D.Lgs. 152/06, si confermano i seguenti limiti proposti dalla Ditta*
- *“La Ditta ha dichiarato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti. Il biogas prodotto nell'impianto viene prima fatto passare in uno scrubber per la rimozione dell'H₂S e successivamente, previa eliminazione dell'umidità presente per raffreddamento, un'ulteriore adsorbimento su filtri a*

carboni attivi per eliminare le tracce di H_2S , Silossani, NH_3 e COV. La purificazione del biogas a biometano avviene con l'utilizzo di membrane a permeazione selettiva a tre stadi con un recupero del metano presente nel biogas in ingresso fino al 99,5%, mentre l'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto principalmente al 98,5% da CO_2 e tracce residuali di metano, viene scaricato in atmosfera con un camino (emissione E2) ad una altezza di circa 5,5 metri con una portata di 200-250 Nm^3/h . A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per i sottoindicati parametri.

Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta- Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06",

- *Per l'emissione **E3**, relativa ad una torcia di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata",*

Pertanto Arpae - Servizio Territoriale esprime pertanto una valutazione favorevole, a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading.

Relativamente agli scarichi idrici:

“Il progetto prevede la realizzazione di una linea dedicata alla raccolta delle acque da inviare alla vasca di trattamento di prima pioggia ed una linea per la raccolta dei colaticci.

*Nel progetto l'Azienda dichiara che “..tutte le acque impattanti sul sistema viario dell'impianto e sulle trincee vuote verranno convogliate, attraverso una linea dedicata, alla vasca di prima pioggia, e dopo trattamento di depurazione (Sedimentazione e disoleazione) tali acque saranno convogliate nella prevasca di carico; tutte le acque impattanti sulle trincee in lavorazione e tutte i colaticci derivanti dalle trincee di stoccaggio di biomasse, digestato palabile e pollina, saranno convogliate attraverso una linea dedicata direttamente in prevasca di carico. Dalla vasca di trattamento delle acque partirà una linea dedicata alle acque di seconda pioggia che andrà a scaricare nel bacino di laminazione. Lo scarico del bacino di laminazione avverrà verso il Canale Consortile **“Condotta Valle Acque Basse Ramo 1° Ramo”**.*

*Dalla visione della documentazione, e della planimetria punto **2.26 Planimetria della Rete Fognaria** si deduce che la linea dedicata alle acque di seconda pioggia, parte dal pozzetto scolmatore abbinato alla vasca di prima pioggia perciò le acque di seconda pioggia vengono recapitate nella vasca di laminazione senza essere sottoposte a trattamento.*

Relativamente allo scarico idrico delle acque meteoriche di seconda pioggia, secondo questa Agenzia, per la tipologia delle acque che dilavano i piazzali, il sistema proposto non risulta idoneo, secondo la D.G.R. 286/05, Cap. “8.1.1”- Par. “III”- Lett.”A”- Caso “2”, in quanto tale dilavamento in relazione alla tipologia dell'attività che viene svolta, “non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi”, (per la precisione non si esaurisce nell'arco dei primi 15 minuti o 5 mm di pioggia). La Normativa non si riferisce esclusivamente al dilavamento di rifiuti, ma ricomprende anche le materie prime. A tal proposito, per quanto concerne gli impianti a biogas e a biometano le acque meteoriche ricadono sulle superfici di circolazione dei mezzi operativi che movimentano la biomassa, sulle quali è praticamente sempre presente materiale trascinato o disperso dai mezzi stessi, il cui dilavamento è potenzialmente inquinante (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.). Infatti la D.G.R. 286/05 prevede che qualora l'acqua meteorica vada a dilavare, anche in modo discontinuo, un'area

destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con sé residui, anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come “acqua di scarico”, da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l’eventuale regime autorizzativo. Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba provvedere ad un trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche escluse quelle delle coperture, come previsto dalla D.G.R.1860/06 al Capitolo I- Par. A2– punto 4.2. Possono quindi essere recapitate nell’invaso di laminazione le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori.

Questa Agenzia ritiene pertanto non accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento, presentata dalla Ditta.”

A seguito della documentazione tecnica integrativa presentata dalla Società proponente in merito agli scarichi idrici acquisita agli atti con Prot. n. PG/2024/189628-189631-189634-189639-189641-189646-189701-189702-189703 del 21/10/2024, il Servizio Territoriale di Arpae - Ferrara con Prot. n. PG/2024/204997 del 13/11/2024 ha riformulato la propria Relazione Tecnica esprimendo le seguenti valutazioni:

l’Azienda dichiara che l’impianto per come è configurato, avrà due tipi di acque meteoriche, che verranno trattate nel modo seguente:

- 1. le acque raccolte dai pluviali a servizio della copertura (tettoia) del deposito pollina e del deposito del digestato liquido, che vengono scaricate nei fossi interpoderali, previo un accumulo temporaneo in un sistema di laminazione che ne assicura il rilascio nei tempi e nei modi previsti dal consorzio di bonifica competente.*
- 2. le acque raccolte dal sistema di captazione (8 caditoie) presenti sulle strade e sui piazzali di manovra che seguono un percorso analogo ma subiscono un trattamento prima del rilascio, sono cioè convogliate al sistema di trattamento acque in continuo. In questo tipo di impianto non è presente il pozzetto scolmatore, pertanto, le acque entrando in vasca vengono immediatamente*

trattate. Nel primo comparto avviene la dissabbiatura-separazione fanghi, successivamente le acque vengono convogliate nel secondo scomparto dove avviene la flottazione gravimetrica degli oli e nel comparto finale le restanti microparticelle vengono intrappolate grazie all'effetto per coalescenza dei filtri installati. Si rileva che in tale impianto non è previsto un sistema di abbattimento del carico organico, che invece è necessario per la presenza di biomasse. Le acque in uscita da detto sistema vengono inviate ad una vasca impermeabilizzata detta polmone di invarianza che funge appunto da buffer per poi rilasciarle nei tempi e nei modi corretti sul sistema di fossi interpoderali che confluiscono nel canale consortile COLLETTORE VALLE ACQUE BASSE 1° RAMO.

Pertanto si esprime una valutazione tecnica favorevole alle seguenti condizioni:

- *venga implementata nel sistema di trattamento acque in continuo una fase di trattamento per il carico organico derivante dalle biomasse;*
- *venga previsto un sistema di non ritorno nel pozzetto di by-pass che raccorda l'uscita dell'impianto di depurazione con la prevasca per impedire un ritorno dalla linea dei percolati che altrimenti potrebbe confluire nella linea di scarico che va alla vasca di laminazione;*
- *venga eliminata la rappresentazione della vasca di prima pioggia nella sezione B.B presumibilmente rimasta per un refuso;*
- *la linea di flusso in uscita dal sistema di trattamento in continuo sia rappresentata con il colore viola, poichè è stata rappresentata, probabilmente per un refuso, con il colore arancio previsto invece per la linea dei percolati.*

A seguito della documentazione tecnica integrativa presentata dalla Società proponente in merito agli scarichi idrici acquisita agli atti con Prot. n. PG/2024/206594 del 15/11/2024, il Servizio Territoriale - Arpae di Ferrara con Prot. n. PG/2024/209587 del 19/11/2024 ha riformulato la propria Relazione Tecnica conclusiva esprimendo le seguenti valutazioni:

“le condizioni poste nella Relazione Tecnica di rettifica (PG/2024/204997 del 13/11/2024) sono state prese in carico dall’Azienda che ha eseguito l’aggiornamento della tavola “11.5 - RETE-FOGNARIA” revisione n.03 apportando all’impianto in progetto le seguenti modifiche:

- *è stato implementato il sistema di trattamento acque in continuo introducendo un insufflaggio di aria mediante piastre insufflanti all'interno delle vasche n. 4 e n. 5 del trattamento in continuo. Questa tecnologia prevede l'introduzione controllata e costante di aria che viene diffusa uniformemente grazie a un sistema di diffusori posizionati strategicamente sul fondo delle vasche. Il processo di aerazione sviluppa la proliferazione di batteri aerobici, organismi atti alla biodegradazione della sostanza organica eventualmente presente contribuendo a una significativa riduzione dei livelli di COD (Chemical Oxygen Demand) e BOD5 (Biochemical Oxygen Demand a 5 giorni);*
- *è stata inserita una valvola di non ritorno sul tratto di tubo che collega il pozzetto di BYPASS posto a valle del sistema di depurazione e la prevasca, per impedire un ritorno dalla linea dei percolati che altrimenti potrebbe confluire nella linea di scarico che va alla vasca di laminazione;*
- *è stata presentata una planimetria aggiornata (11.5 rete fognaria Rev.03) con l'inserimento di una valvola di non ritorno sul tratto di tubo di colore grigio che collega il pozzetto di BYPASS posto a valle del sistema di depurazione e la prevasca. È stato segnato in colore viola il tubo in uscita dal trattamento di depurazione, in quanto coerentemente con quanto indicato nella legenda della tavola, è deputato al trasporto delle acque verso lo scarico. È stata eliminata la vasca di prima pioggia nella sezione BB, rimasta presumibilmente per un refuso.*

Pertanto si esprime una valutazione tecnica favorevole.”

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Sistema Ambientali di Arpae - Ferrara con Prot. n. PG/2024/184070 del 11/10/2024 nella quale per le valutazioni dell'impatto odorigeno, le previsioni formulate risultano inferiori alle soglie di accettabilità previste per la classe di sensibilità di tutti i ricettori, mentre per il traffico indotto si evidenzia un contributo non significativo rispetto alle emissioni complessive del comune di Ferrara.

VISTI i pareri espressi nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs. n. 387/03 e, in particolare:

- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche**, Prot. Arpae n. PG/2024/162832 del 10/09/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza;
- il **parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Pubblica**, Prot. Arpae n. PG/2024/183285 del 10/10/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, con in particolare le seguenti raccomandazioni:
 - in caso di segnalazioni di disagio odorigeno vengano proposte e attuate ulteriori campagne di monitoraggio e azioni di mitigazione aggiuntive da implementare all'interno del sito;
 - considerata la durata di esercizio dell'impianto, le azioni previste al fine di evitare la proliferazione di insetti vettori di malattie infettive, dovranno sempre essere aggiornate sulla base delle indicazioni annuali sulle Arbovirosi della Regione e del Comune territorialmente competente.
- il **Parere di competenza positivo con prescrizioni e comprensiva di nulla osta allo scarico negativo** del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, acquisito con Prot. n. PG/2024/198779 del 04/11/2024, con il quale, in particolare, trasmette il "parere favorevole" alla realizzazione dell'impianto in oggetto a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto della documentazione inoltrata, mentre relativamente agli scarichi di acque reflue nelle rete idraulica consorziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico indiretto delle acque di dilavamento trattate, provenienti dalla vasca di laminazione n. 1 recapitanti nel Condotto Valle Acque Basse I Ramo esprime, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, il proprio parere non favorevole, precisando che:
 - lo scarico indiretto si andrebbe ad inserire in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore;

- in quel tratto, da quanto sopra riportato, non è possibile garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi all'anno;
- in caso di autorizzazione da parte dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni ed ai limiti necessari, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia.

VISTI i contenuti del parere conclusivo del Comune di Ferrara acquisito con Prot. n. PG/2024/228087 del 17/12/2024, per quanto riguarda:

- gli scarichi di tipo domestico e prescrizioni per gli scarichi in acque superficiali
- l'impatto acustico

RITENUTO inoltre, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati;

in particolare è necessario tenere conto del parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **assoggettando lo scarico ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere misure di controllo dello scarico, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03;

ADOTTA

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **BIOFE S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO), Via Nazionale n. 134, CAP 40151, codice fiscale e p.IVA n. 04189471206, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, biomasse agricole e sottoprodotti della filiera agroalimentare, con capacità produttiva pari a 250 Sm³/h**, ubicato nel Comune di Ferrara (FE), in località Gaibanella.

Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs	Arpae

	n. 152/06 (articoli 124 e 125)	
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

L'impianto per come è configurato (vedi **Allegato A** al presente atto), avrà oltre ai colaticci due tipi di acque meteoriche, che verranno trattate nel modo seguente:

1. I colaticci questi verranno gestiti attraverso una specifica rete per poi essere riciccolati integralmente nel ciclo produttivo.
2. Le acque (meteoriche) raccolte dai pluviali a servizio della copertura (tettoia) del deposito pollina e del deposito del digestato liquido, che vengono scaricate nei fossi interpoderali, previo un accumulo temporaneo in un sistema di laminazione che ne assicura il rilascio nei tempi e nei modi previsti dal consorzio di bonifica competente attraverso lo scarico **SC2**.
3. Le acque raccolte dal sistema di captazione (8 caditoie) presenti sulle strade e sui piazzali di manovra che seguono un percorso analogo ma subiscono un trattamento prima del rilascio, sono cioè convogliate al sistema di trattamento acque in continuo. In questo tipo di impianto non è presente il pozzetto scolmatore, pertanto, le acque entrando in vasca vengono immediatamente trattate. Nel primo comparto avviene la dissabbiatura-separazione fanghi, successivamente le acque vengono convogliate nel secondo scomparto dove avviene la flottazione gravimetrica degli oli e nel comparto finale le restanti microparticelle vengono intrappolate grazie all'effetto per coalescenza dei filtri installati. il sistema di trattamento acque in continuo è stato implementato introducendo un

insufflaggio di aria mediante piastre insufflanti all'interno delle vasche n. 4 e n. 5. Questa tecnologia prevede l'introduzione controllata e costante di aria che viene diffusa uniformemente grazie a un sistema di diffusori posizionati strategicamente sul fondo delle vasche. Il processo di aerazione sviluppa la proliferazione di batteri aerobici, organismi atti alla biodegradazione della sostanza organica eventualmente presente contribuendo a una significativa riduzione dei livelli di COD (Chemical Oxygen Demand) e BOD5 (Biochemical Oxygen Demand a 5 giorni). Le acque in uscita da detto sistema vengono inviate ad una vasca impermeabilizzata detta polmone di invarianza che funge appunto da buffer per poi rilasciarle nei tempi e nei modi corretti sul sistema di fossi interpoderali che confluiscono nel canale consortile COLLETORE VALLE ACQUE BASSE 1° RAMO attraverso lo scarico **SC1**.

Visto che:

- lo scarico indiretto si andrebbe ad inserire in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore;
- in quel tratto, da quanto sopra riportato, non è possibile garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm per più di 10 mesi all'anno;

lo scarico SC1 è assoggettato ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

La Società in oggetto, alla messa in esercizio dell'impianto e successivamente con periodicità semestrale dovrà effettuare misure di controllo dello scarico stesso, al fine di verificarne il rispetto ai limiti di cui sopra e, eventualmente, rilevare la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

Le acque reflue domestiche sono gestite in vasca a tenuta.

Per la rete di raccolta dei colaticci:

- a) la rete dovrà essere dimensionata e realizzata in modo da evitare in qualsiasi situazione la tracimazione degli stessi e/o il loro ristagno al fine di evitare fenomeni di digestione aerobica del materiale con conseguente formazione di emissioni maleodoranti;
- b) dovrà essere costantemente verificato che all'interno di tale rete non sia presente materiale derivante dalle trincee di stoccaggio della materia prima;
- c) le platee di stoccaggio delle materie prime dovranno essere realizzate con le adeguate pendenze al fine di consentire il corretto smaltimento dei percolati prodotti. Dovrà essere evitato in qualsiasi situazione il ristagno dei percolati;
- d) la rete dei colaticci e la rete delle acque di prima pioggia sono connesse attraverso dei pozzetti di By-pass, dove sarà presente un raccordo ad "Y" o in alternativa a "T" in ciascuna delle due uscite dovrà essere installata una valvola a ghigliottina, e quest'ultime dovranno essere alternativamente aperte o chiuse, ma mai contemporaneamente nella stessa posizione. Le valvole dovranno essere gestite con sistemi automatici e sottoposte a telecontrollo con possibilità di attivazione in qualsiasi momento sia richiesto.

Per la rete di raccolta delle acque di dilavamento:

- a) l'impianto di trattamento dovrà essere mantenuto costantemente attivo e manutentato e sottoposto a controlli periodici per verificare la sua efficacia ed efficienza per garantire il rispetto dei limiti in uscita;
- b) dovrà essere installata una valvola in uscita all'impianto di trattamento delle acque che consenta di interrompere il flusso delle acque verso la vasca di laminazione di acque che non rispettano i limiti di legge o in caso di malfunzionamento dell'impianto di trattamento stesso. Tale valvola dovrà essere gestita con sistemi automatici e tele controllata con possibilità di attivazione in qualsiasi momento sia richiesto;

- c) trattandosi di uno scarico indiretto nello scolo consortile Condotta Valle Acque Basse garantito attraverso il passaggio da fossi interponderali dovrà essere garantito che lo stesso avvenga a gravità senza determinare fenomeni di ristagno e/o allagamenti. Si dovrà pertanto procedere a carico del proponente alla risagomatura di tali fossi in modo da creare una livelletta costante che consenta tale scarico. Si dovrà inoltre provvedere alla costante manutenzione di tali fossi in modo da garantire la capacità idraulica di smaltimento degli stessi. Si dovranno evitare qualsiasi formazione di ristagni e/o allagamenti sia all'interno dell'area oggetto di intervento sia nelle aree limitrofe.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle **E1**, **E2**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
2. l'Emissione **E1** (Cogeneratore con potenza termica di 0,748 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 Cogeneratore 0.748 MWt
Portata (Nm ³ /h)	1.386
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	6

Inquinanti (mg/Nm³)

COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

3. L'Emissione **E2**, Off-Gas upgrading, i fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si inserisce in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per i sottoindicati parametri. Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta- Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica”, cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E2 Off-Gas upgrading
Portata (Nm ³ /h)	340
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	6

Inquinanti (mg/Nm ³)	
Polveri	1
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5
Ammoniaca (espressa come NH ₃)	2
Sistema di abbattimento	--

4. per l'emissione **E3** (Torcia), relativa alle torcia di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art.272 co.5 del D.Lgs. 152/06 non necessitano di essere autorizzate, di cui la Ditta ha confermato la temperatura di combustione maggiore di 1000°C, si evidenzia che le stesse devono assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla DGR E.R. 1496/2011. Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpae, tenuto a disposizione per i controlli;
5. il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione dell'autorità di controllo;
6. in merito alle emissioni odorigene, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene con cadenza semestrale per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e terrà conto in particolare delle direzioni prevalenti dei venti; inoltre dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere il monitoraggio di tutte le potenziali sorgenti odorigene e il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un

campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine di ogni campagna. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate. La ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, anche qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno.

7. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli con frequenza annuale alle emissioni **E1** ed **E2**;
8. per le Emissioni **E1** ed **E2** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
 - 8.1. la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale**;
 - 8.2. entro un termine **massimo di 150 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
 - 8.3. dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Ferrara e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale**;
9. relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "**annuale**" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30

giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

10.i metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

11.i referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;

12.i risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

13.per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

14.ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;

- 15.i sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 16.in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
- 17.la gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biometano dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011.

C) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili ai nitrati;
2. le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:
 - stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;

- variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

D) IMPATTO ACUSTICO

1. In condizioni di regime del nuovo impianto dovrà essere eseguito un rilievo fonometrico in corrispondenza dei ricettori residenziali maggiormente impattati al fine di verificare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) previsti dalla normativa vigente;
2. i rilievi dovranno essere eseguiti sia nel periodo diurno (06:00 – 22:00) sia nel periodo notturno (22:00 – 06:00). Dovranno essere condotti nelle condizioni di massima rumorosità dell'impianto. In detti rilievi dovrà essere effettuata anche un'analisi in frequenza al fine di verificare la presenza di eventuali componenti tonali a bassa frequenza e/ componenti impulsive;
3. i risultati di tali misure dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 e consegnati allo scrivente Servizio. Nella relazione dovranno essere illustrate tutte le condizioni di misura e le condizioni di esercizio dell'impianto ivi compresi anche il numero di mezzi indagati.
4. nel caso in cui tali misure dovessero evidenziare superamenti dei limiti di rumore (assoluto o differenziale) nella relazione di cui sopra dovranno essere previsti ulteriori interventi di mitigazione acustica necessari. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 gg dal nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
5. la Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico, di tipo edilizio o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore all'interno dell'ambiente lavorativo e verso l'esterno;

6. il gestore deve inoltre:

6.1. verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori, delle pompe e delle altre apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;

6.2. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

7. i lavori che verranno realizzati nell'area sono soggetti alla normativa sull'inquinamento acustico in quanto classificati dalla stessa come attività rumorose temporanee. Valgono perciò le norme previste dalla L. n. 447/95 nonché quelle previste dalla L.R. n. 15/01. Il futuro cantiere pertanto dovrà essere autorizzato nel rispetto dell'art. 11 della predetta Legge Regionale.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti Comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.